

SCISSIONE NON PROPORZIONALE DI SOCIETÀ SEMPLICE: VALUTAZIONE ANTI-ABUSO

Risposta Agenzia Entrate a Istanze di Interpello n. 124 del 30.04.2025

- ✓ L'Agenzia delle Entrate (AE) ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile ad una scissione di società semplice (holding) - le cui quote sono inizialmente detenute in comunione paritetica (1/3) da tre eredi e un socio d'opera - a favore di tre Newco (società semplici) ciascuna delle quali avrà come socio unico al 100% uno degli eredi e il socio d'opera (c.d. «non capitalizzato»). Tale scissione, totale non proporzionale, è stata ritenuta non abusiva, ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 212/2000, stante l'allineamento dei valori fiscali degli asset (partecipazioni) ricevuti dalle beneficiarie al medesimo valore riconosciuto in capo alla scissa.
- ✓ Con riferimento al caso di specie, l'AE ha precisato quanto segue:
 - sulla scorta di precedenti orientamenti di prassi (Interpello n. 309/2021 e Interpello n. 91/2018) la scissione di una società semplice non si considera un'operazione fiscalmente neutrale ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. n. 917/1986 in quanto la società semplice non produce reddito d'impresa; tuttavia, nell'operazione in oggetto, poiché il trasferimento delle partecipazioni avviene a favore delle beneficiarie conservando il medesimo valore fiscalmente riconosciuto in capo alla scissa e non sono previsti ristori – in denaro o in natura – tra i soci concambianti, la scissione non proporzionale non è riconducibile ad alcuna delle fattispecie di cui all'art. 67 del D.P.R. n. 917/1986 e risulta fiscalmente irrilevante sia in capo alla scissa sia in capo ai soci;
 - in ottica anti-abuso, e tenuto conto del recente «Atto di indirizzo» emesso dal MEF n. 7 del 27/02/2025, l'analisi da condurre deve prioritariamente ricercare l'eventuale «vantaggio fiscale indebito», l'«assenza di sostanza economica» e l'«essenzialità del conseguimento di un vantaggio fiscale». In ogni caso, pur in presenza degli elementi sintomatici dell'abuso, occorre analizzare le «valide ragioni extrafiscali non-marginali» che possono comunque escludere l'ipotesi di abuso del diritto;
 - da ultimo, l'operazione in oggetto determina giuridicamente lo scioglimento della proprietà della partecipazione totalitaria detenuta dai tre soci nella società scissa e, quindi, configura un atto di divisione per mezzo del quale ciascun comproprietario diventa titolare esclusivo della propria quota societaria nella Newco di pertinenza. Ai fini dell'imposta di registro, tale atto di divisione si considera come atto avente natura dichiarativa ed è assoggettato ad aliquota dell'1%.

